

















Prot. n. 23623 del 29.07.2025 Albo n. 1346 del 29.07.2025

# Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità" Finanziato dal Nuovo Piano Regionale Integrato per Non Autosufficienza (PRINA)

Il Comune di Marsciano, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 4 e in virtù:

- della Legge 328/2000 intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- della Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali;
- della DGR Regione Umbria n.1375 del 20/11/2017 Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA) DCR n.381 del 09/12/2014;
- della DGR Regione Umbria n.540 del 06/05/2019 Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA) DCR n.381 del 09/12/2014;
- della DGR Regione Umbria n. 596 del 25/06/2021 Nuovo Piano Regionale Integrato per non Autosufficienza (PRINA) deliberato con DCR n.43 del 25/06/2020;
- della DGR Regione Umbria n. 660 del 30/06/2022 Nuovo Piano Regionale Integrato per non Autosufficienza (PRINA) deliberato con DCR n. 43 del 25/06/2020;
- della Convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi di natura socioassistenziale e socio-sanitaria sottoscritta tra i Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo e Todi;
- della DGR n. 1420 del 2711/2017 e s.m.i. con la quale è stata approvata la "Linea Guida" in materia di assistenza familiare per le persone anziane in condizione di dipendenza assistenziale o di non autosufficienza, da ora in poi "Linea guida";

apre i termini del presente Avviso pubblico per la selezione per l'accesso ai benefici concessi a favore di anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità.

#### Art. 1 - Finalità ed obiettivi

- 1) Il presente Avviso pubblico finanzia misure volte al rafforzamento del diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa, al fine di riconoscere loro indipendenza e partecipazione alla vita sociale e culturale, in una prospettiva di invecchiamento "dinamico" basato su un'idea di società per tutte le età, multigenerazionale.
- 2) Tenuto conto che l'età avanzata costituisce, da sola o in interazione con altri fattori, un ostacolo al pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e alla piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di parità, si intende migliorare e potenziare l'offerta di prestazioni legate alla cura della persona ed alla sua tutela contribuendo a sostenere la permanenza a domicilio degli anziani non autosufficienti.



















3) Il presente Avviso promuove l'incontro tra le diverse responsabilità (familiari, professionali, comunità territoriale ecc..) e tra le diverse generazioni, la crescita di un mercato del lavoro regolare, l'integrazione tra i diversi settori delle politiche sociali, sociosanitarie, del lavoro e della formazione professionale, sostenendo la persona anziana non autosufficiente e la sua famiglia nelle scelte maggiormente rispondenti ai propri bisogni, al fine di incoraggiare l'assunzione di assistenti familiari, di promuovere la qualità dell'intervento prestato e di coadiuvare la famiglia nel lavoro di assistenza con l'objettivo di ridurre il numero di inserimenti in struttura residenziale.

## Art. 2 - Dotazione finanziaria, oggetto dell'intervento, ammontare e durata del contributo

La Regione Umbria con Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali già Legge Regionale n. 9/2008 "Istituzione del Fondo Regionale per la Non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni" ha regolamentato il sistema di interventi volti ad incrementare la rete di protezione sociale e di cura delle persone non autosufficienti e delle relative famiglie sulla base dei principi generali di universalità nell'accesso alle prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie e di presa in carico attraverso una progettualità personalizzata e partecipata

La Regione Umbria adotta il Piano Nazionale per la non autosufficienza e il riparto del Fondo per le Non Autosufficienze attraverso una programmazione triennale delle risorse e definisce le dotazioni finanziarie a favore dei Comuni capofila di Zona sociale.

Le risorse assegnate tengono conto delle linee guida approvate con DGR n. 1420 del 27/11/2017 in materia di assistenza familiare per le persone anziane in condizione di dipendenza assistenziale o di non autosufficienza per rafforzare gli interventi nell'area della domiciliarità prevedendo l'utilizzo del 20% delle risorse assegnate per sperimentazioni dedicate a progetti per la "Vita Indipendente delle persone con disabilità " ed a "progetti di supporto nel proprio domicilio delle persone anziane non autosufficienti".

- La Zona Sociale n. 4 destina per il presente Avviso pubblico una dotazione finanziaria 1) complessiva di € 104.093,92 di cui:
  - € 27.189,46 Fondo PRINA annualità 2017
  - € 25.875,28 Fondo PRINA annualità 2019
  - € 25.514,59 Fondo PRINA annualità 2021
  - € 25.514,59 Fondo PRINA annualità 2022
- 2) Con il presente Avviso si eroga un contributo alla persona anziana non autosufficiente per lo svolgimento di un progetto personalizzato di "domiciliarità per anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità" (d'ora in avanti "progetto di domiciliarità") e, ove necessario, sulla base di P.A.P (Progetto Assistenziale Personalizzato) realizzato con i servizi territorialmente competenti per la scelta di uno o più assistenti familiari. La persona anziana non autosufficiente coadiuvata, qualora necessario, dal proprio caregiver, sceglie autonomamente il/i proprio/i assistente/i familiare/i ed è tenuta ad instaurare direttamente con essi un rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente. La responsabilità della scelta dell'assistente familiare e la gestione del relativo rapporto di lavoro (inclusi gli oneri assicurativi e previdenziali) sono esclusivamente a carico della persona anziana non autosufficiente. Fra l'assistente familiare e la persona anziana non autosufficiente non può sussistere vincolo di coniugio, di parentela o affinità entro il secondo grado (linea diretta e collaterale).



















- 3) Il contributo è concesso per un importo massimo di € 3.000,00 per l'assunzione, con regolare contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente, di un assistente familiare per un orario minimo di 24 ore settimanali e per una durata del rapporto di lavoro di almeno 12 mesi.
- La durata massima del progetto di *domiciliarità* è di **12 mesi**.
- 5) Al termine del progetto di domiciliarità le persone anziane non autosufficienti risultate beneficiarie potranno continuare e/o rinunciare secondo le loro esigenze/scelte all'apporto dell'assistente familiare. Tuttavia, nel caso decidano di proseguire, le spese saranno a loro completo carico.

#### Art. 3 - Destinatari dell'intervento

- 1) Possono presentare domanda di ammissione per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti le persone che, alla data di presentazione della stessa, sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) avere compiuto i 65 anni di età;
  - b) essere:
    - b1. cittadini italiani:
    - b2. cittadini comunitari;
    - b3. familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente;
    - b4. cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo), esclusi i titolari di visto di breve durata.
  - c) godere dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatta eccezione per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
  - d) avere un ISEE sociosanitario d'importo pari o inferiore ad Euro 20.000,00 in corso di validità secondo la normativa vigente;
  - e) trovarsi in una delle seguenti condizioni:
    - invalidità civile almeno pari al 75%;
    - accertata condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato Art. 3 c.3 della legge 104/92<sup>1</sup>.
    - f) essere residente in uno dei Comuni che afferiscono alla Zona sociale n. 4: Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, San Venanzo, Todi.
- 2) Le persone anziane non autosufficienti ricoverate presso una struttura residenziale possono presentare domanda solo ai fini del superamento della residenzialità.
- 3) Non possono presentare domanda coloro che fruiscono di altri contributi concessi per l'assunzione del medesimo assistente familiare.



















Art. 4 - Termini e modalità per la presentazione delle domande.

- 1) La domanda contenente la proposta progettuale di *domiciliarità* e la relativa richiesta di contributo (di seguito "domanda") dovrà essere presentata dalla persona anziana non autosufficiente in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 o da chi la rappresenta legalmente, ai sensi della normativa vigente, con una delle seguenti modalità:
  - a. a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Marsciano, capofila della Zona Sociale n.4, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
  - b. a mezzo raccomandata a/r al Comune di Marsciano ai seguenti indirizzi: Marsciano Largo Garibaldi, 1 06055 (PG);
  - c. tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo: comune.marsciano@postacert.umbria.it

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

#### Non saranno ammesse domande prive di firma e/o documento di identità.

Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa persona nell'arco di validità del presente avviso. Nel caso di presentazione di più domande sarà istruita l'ultima validamente ricevuta in ordine di tempo.

- 2) Ogni domanda potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sull'Albo Pretorio del Comune di Marsciano, Capofila della Zona Sociale n. 4, e fino al 30° giorno dopo la pubblicazione e cioè entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 06.09.2025. Ai fini dell'osservanza del suddetto termine farà fede:
  - a) La data di ricezione dell'Ufficio protocollo del Comune di Marsciano (compatibilmente con gli orari di apertura dello stesso) nel caso di presentazione a mano:
  - b) la data del timbro postale di spedizione per gli invii effettuati a mezzo raccomandata a/r;
  - c) La data di avvenuta ricezione per gli invii effettuati a mezzo PEC, attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del DPR 11 febbraio 2005 n. 68.;
- 3) L' Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali, dei sistemi informatici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
- 4) La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica di cui all'allegato A.1) Sezione 1 "Domanda di ammissione Progetto di domiciliarità" e Sezione 2 "Formulario di progetto personale per la domiciliarità", parte integrante e sostanziale del presente avviso. Entrambe le sezioni dell'allegato A.1) dovranno essere compilate in ogni loro parte secondo le indicazioni contenute nei rispettivi modelli, accompagnate dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritte.
- 5) La domanda deve contenere:
  - a) dati anagrafici della persona anziana non autosufficiente e, se necessario, di chi la



















rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente nonché i recapiti per le comunicazioni dell'amministrazione (indirizzo postale, numero telefonico e indirizzo e-mail);

- b) dichiarazione di essere cittadini italiani/comunitari/familiari extracomunitari di cittadini comunitari, titolari di carta di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente/cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia (ivi compresi i titolari di protezione internazionale, protezione umanitaria e richiedenti asilo) esclusi i titolari di visto di breve durata;
- c) dichiarazione di godimento dei diritti civili e politici ad eccezione dei titolari di status di rifugiato o di status di protezione sussidiaria;
- d) autocertificazione di accertata condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ( art. 3 e art. 3 c. 3 legge 104/92, L. n. 104/1992) e /o di invalidità civile almeno al 75%;
- e) certificazione ISEE socio-sanitario in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
- f) progetto di domiciliarità recante: i. gli obiettivi del progetto; ii. la descrizione analitica dello stato in essere della persona e della prevista evoluzione del progetto in termini di maggiore autonomia, accompagnata da documentazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria di supporto; iii. la descrizione delle necessità della persona anziana non autosufficiente; iv. la tempistica e i costi previsti per l'assistente/i familiare/i; v. la dichiarazione di assunzione di responsabilità nella attuazione del progetto. Nel progetto di domiciliarità potranno essere indicati ulteriori costi afferenti alla realizzazione del progetto, ma diversi da quelli previsti al precedente art. 2 comma 4 relativi a servizi/interventi erogabili in risposta alle necessità della persona anziana non autosufficiente (ad es. trasporto e mobilità mensa lavanderia ecc.). I suddetti ulteriori costi sono finanziabili esclusivamente con risorse nazionali regionali e locali;
- g) dichiarazione da parte della persona anziana non autosufficiente o di chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, di piena autonomia nella individuazione del/degli assistente/i familiare/i con il/i quale/i contrarrà un rapporto di lavoro regolare e nell'assunzione dei correlati obblighi derivanti dal ruolo di datore di lavoro.
- 6) Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R n. 445/2000 e s.m.i. ed alle stesse dovrà essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore e, laddove presente, copia del permesso di soggiorno e/o cedolino di rinnovo. La domanda (comprensiva del progetto per la domiciliarità e della relativa richiesta di contributo) di cui al presente articolo, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 a pena di inammissibilità.

## Articolo 5 – Istruttoria di ammissibilità delle domande, valutazione delle proposte progettuali e approvazione delle graduatorie.

- 1) Al termine dell'istruttoria formale effettuata dal Comune di Marsciano, avente ad oggetto i requisiti di cui agli art. 3 e 4 del presente Avviso, ciascuna domanda potrà risultare:
  - a) ammessa a successiva valutazione tecnica;



















b) non ammessa con motivazione.

Qualora la domanda risulti non ammessa, ai sensi del comma 2, lett. b) del presente articolo, il provvedimento motivato di non ammissibilità del progetto per la "domiciliarità" sarà comunicato all'interessato tramite apposita notifica scritta.

- Le domande risultate ammissibili saranno sottoposte a successiva verifica di coerenza e valutazione tecnica ai fini della loro collocazione in ordine di priorità.
- 3) L'Ufficio di Piano della Zona Sociale n. 4, attraverso il Tavolo Tecnico delle Assistenti Sociali, al quale parteciperà l'Assistente sociale del Comune di riferimento, procederà all'istruttoria formale delle domande pervenute in base all'ordine cronologico di ricezione delle stesse.
- 4) La verifica di coerenza ha ad oggetto gli obiettivi indicati nel progetto di "domiciliarità", le prestazioni richieste e i tempi previsti per la loro attivazione, anche sulla base delle informazioni relative ai servizi e agli interventi sociali e socio-sanitari già in atto. Se il progetto evidenzia situazioni particolari potranno essere chieste integrazioni al medesimo al fine di definire possibili soluzioni concertate.
- 5) Le domande che risultano incoerenti sono dichiarate non ammissibili a finanziamento (rigetto motivato della domanda).
- 6) Alle domande ritenute coerenti, in sede di valutazione tecnica saranno attribuiti i punteggi come segue:
  - a) presenza nello stato di famiglia di altri componenti in possesso dei requisiti previsti all'art. 3 comma 1 lettera e), attestata da apposita documentazione, da allegare alla domanda: 1 punto per ciascun altro componente;
  - b) situazione reddituale ISEE ordinario:
    - fino ad € 5.000.00: 4 punti:
    - da € 5.001,00 ad € 10.000,00: 3 punti;
    - da  $\in$  10.001,00 ad  $\in$  15.000,00: 2 punti;
    - da  $\in$  15.001,00 ad  $\in$  20.000,00: 1 punti;
  - c) orario di lavoro dell'assistente familiare:
    - a tempo pieno: 1 punto;
  - d) famiglia monoparentale: 1 punto.

A parità di punteggio conseguito la priorità verrà data in base all'ordine cronologico di ricezione. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse.

- 7) Le fasi di verifica dell'ammissibilità, coerenza e valutazione tecnica dovranno concludersi entro un massimo di 30 giorni dalla ricezione della domanda con:
- provvedimento di ammissibilità del progetto e finanziamento del medesimo;
- provvedimento di ammissibilità del progetto e non finanziamento del medesimo per esaurimento delle risorse disponibili;
- rigetto motivato del progetto per difetto di coerenza.
- 8) L'elenco contenente gli esiti di cui al precedente comma dovrà essere pubblicato entro e non oltre 40 giorni dal termine finale di presentazione delle domande di cui all'art. 4 c. 2, nel rispetto delle norme vigenti. Il provvedimento motivato di rigetto per difetto di coerenza verrà comunicato all'interessato tramite apposita notifica scritta.
- 9) L'amministrazione comunale comunicherà ai destinatari il termine entro il quale dovrà essere sottoscritto il "Patto Assistenziale Personalizzato" di cui al successivo articolo 6 comma 2 a pena di decadenza. Quest'ultimo dovrà essere sottoscritto dalla persona anziana non autosufficiente o da chi la rappresenta ai sensi della normativa vigente.



















## Art. 6 – Spese ammissibili, modalità e tempi di erogazione del contributo e rendicontazione

- 1) Sono ammissibili le sole spese sostenute e quietanzate dalla persona anziana non autosufficiente per la retribuzione della prestazione di lavoro dell'assistente familiare assunto con regolare contratto di lavoro.
- 2) La persona anziana non autosufficiente beneficiaria, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del *Patto Assistenziale Personalizzato* dovrà comunicare l'avvio del progetto presentando copia di regolare contratto di lavoro con un assistente familiare e comunicazione obbligatoria all'Inps di inizio del rapporto di lavoro nel rispetto della normativa vigente, e, nell'ipotesi di ricovero presso una struttura residenziale, presentando anche la lettera di dimissioni dalla stessa, a pena di decadenza salvo proroga autorizzata dall'Ufficio di Piano dietro motivata richiesta.
- 3) Ai fini della rendicontazione delle spese ammesse nel provvedimento di concessione e dell'erogazione della quota di contributo di cui al comma 1, la persona anziana non autosufficiente, o chi, a tali fini, la rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente, presenta all'amministrazione comunale (Ufficio di Piano), la seguente documentazione:
  - a) contratto di lavoro sottoscritto e comunicazione obbligatoria all'Inps di inizio di rapporto di lavoro nel rispetto della normativa;
  - b) cedolini dello stipendio (buste paga) quietanzati e documenti utili ad attestare che il pagamento sia stato effettuato mediante strumenti finanziari tracciabili, cioè assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico.
  - c) report/timesheet delle attività svolte dall'assistente domiciliare sottoscritti da quest'ultimo/a e dal destinatario datore di lavoro e/o da chi lo rappresenta.
- 4) Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità, salvo diversa disposizione prevista dal provvedimento di concessione:
  - a) il 50% del contributo concesso a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 2;
  - b) il 40 % del contributo concesso a seguito di rendicontazione del 50% di cui alla lett. a);
  - c) il restante 10% del contributo concesso a seguito di rendicontazione analitica di tutte le spese ammissibili sostenute e documentate entro un massimo di 30 (trenta) giorni dal termine di conclusione del progetto di *domiciliarità*.

#### Art. 7 - Decadenza, sospensione e revoca del contributo

- 1) Tutti i requisiti previsti all'art. 3, c. 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
- 2) Per tutta la durata del progetto è richiesto il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) c) d) ed e), nonché della residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria, pena la decadenza dal contributo a decorrere dalla data della perdita dei suddetti requisiti. Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervenga la perdita dei suddetti requisiti, il destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta all'Ufficio di Piano del Comune di Marsciano, capofila di Zona sociale n. 4, entro 15 giorni, con le seguenti modalità: a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Marsciano, a mezzo raccomandata a/r al medesimo Comune all'indirizzo Largo Garibaldi n. 1 06055, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it.
- 3) Qualora nel periodo intercorrente tra l'avvio e il termine di conclusione del progetto intervengano fatti o eventi che vadano ad incidere sulla realizzabilità dello stesso, la Zona Sociale, per il tramite

















del Comune capofila, si riserva di disporne la rimodulazione o la sua conclusione anticipata. Il destinatario del contributo dovrà darne comunicazione scritta, da presentare a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Marsciano, a mezzo raccomandata a/r al medesimo Comune all'indirizzo Largo Garibaldi n.1 06055, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it, all'Ufficio di Piano del Comune di Marsciano, capofila di Zona Sociale n. 4, entro 15 giorni. A decorrere da tale comunicazione, l'Amministrazione procederà a rivalutare il progetto nei tempi e modi previsti dal precedente art. 5, eventualmente procedendo alla sospensione del progetto fino all'esito della rivalutazione. Il contributo verrà sospeso anche nel caso di ricoveri superiori a tre mesi e inferiori a sei presso una struttura residenziale o protetta. Qualora la permanenza nella struttura residenziale superi i sei mesi il destinatario dell'intervento decade dal beneficio concesso.

- 4) Nelle ipotesi di dichiarazione false o mendaci ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 445/2000, relative ai requisiti di cui al comma 1, il contributo sarà revocato e dovranno essere restituite le somme eventualmente già erogate, oltre agli interessi legali. Nelle ipotesi di cui ai commi 2) e 3) del presente articolo saranno riconosciute al destinatario del contributo solo le spese di cui al precedente art. 6 comma 1 quietanzate e sostenute fino al mese precedente la data della decadenza o la data di conclusione anticipata del progetto.
- 5) Qualora a seguito di controlli e verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 8 saranno riscontrate inadempienze nella realizzazione del progetto e negli adempimenti previsti con il presente avviso l'amministrazione comunale procede alla revoca, totale o parziale, del contributo concesso richiedendo la restituzione delle somme già erogate, oltre agli interessi legali, individuate dal provvedimento di revoca.

### Art. 8- Controlli e verifiche

- 1) Il Comune di Marsciano, Capofila della Zona Sociale n. 4, tramite i Servizi/Unità Operative dei singoli Comuni competenti in materia, si riservano la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti sopra indicati e dichiarati e di effettuare, ai sensi dall'articolo 71 del DPR n.445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte nel rispetto della normativa in materia.
- 2) Sono previste, da parte del Comune di Marsciano, capofila della Zona Sociale, della Regione o di altri soggetti abilitati verifiche e/o controlli in loco, anche senza preavviso, sull'attuazione del progetto personale per la domiciliarità degli anziani non autosufficienti e sulla corretta attuazione dell'azione. In particolare, sarà attentamente valutata la coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle dichiarate nel progetto personale per la domiciliarità.

#### Art. 9 - Informazioni sul procedimento

- 1) Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i., l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è la Zona Sociale n. 4.
- 2) Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Daniela Bettini, Dirigente della Struttura competente per materia del Comune capofila della Zona sociale.
- 3) L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti del procedimento è l'Ufficio di Piano della Zona Sociale n.4;
- 4) Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., viene esercitato, mediante richiesta di accesso agli atti con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge e della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Marsciano n. 246 del 22/09/2009.



















Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, le informazioni, i dati e le notizie e le dichiarazioni acquisite, di natura personale e sensibili, saranno trattati esclusivamente per l'espletamento e l'erogazione del beneficio presso il Comune di Marsciano in qualità di titolare e responsabile. I dati sopra richiesti verranno trattati dal comune di Marsciano in qualità di titolare dl trattamento. Il richiedente di cui al presente avviso ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l'interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l'interessato ha inoltre diritto di opporsi al trattamento nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, alla armonizzazione e al blocco dei dati trattati.

#### Art. 11 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente Avviso è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, con sede in Perugia, Via Baglioni n. 3.

#### Art.12 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente.

#### Allegati:

- A.1) -Domanda di ammissione Progetto di domiciliarità (Sezione 1)
  - Formulario di progetto personale per la domiciliarità (Sezione 2).

La Responsabile dell'Area Zona Sociale n.4 dell'Umbria

Dott.ssa Daniela Bettini